

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/85 DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 1938/81 relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1938/81 ⁽³⁾, la Repubblica federale di Germania ha attuato il programma per accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate;

considerando che, a causa delle carenze esistenti sul piano infrastrutturale, è stato presentato un numero estremamente elevato di domande di contributo, nettamente superiore alle previsioni di bilancio;

considerando che, data l'insufficienza degli stanziamenti disponibili, tra il 1985 e la fine dell'azione

comune in oggetto si può ammettere, in via eccezionale, un secondo riporto delle domande di contributo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1938/81 è aggiunta la frase seguente:

« Tuttavia, a decorrere dal 1985 sino alla fine dell'azione comune, le domande di contributo possono essere riportate una seconda volta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 19. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 12 luglio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.